

NOVITÀ DEL PERIODO

SPLIT PAYMENT: ripubblicati per la seconda volta gli elenchi dei soggetti nei cui confronti va applicato lo split payment

START UP: autorizzati dalla Commissione europea gli incrementi degli investimenti agevolabili

APPROFONDIMENTI

Cumulabile il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere con il super-ammortamento

Indicatori sintetici di affidabilità fiscale applicabili dal periodo d'imposta 2017

I bonus in vigore per gli interventi sulle singole unità immobiliari

Nuovo "spesometro" – proroghe e chiarimenti

Compensazioni e rimborsi dei crediti iva alla prova del visto di conformità

Modifiche agli Intrastat

La disciplina IVA/registro nella cessione dei fabbricati strumentali

Le norme che regolano i buoni pasto e la relativa contabilizzazione

PRINCIPALI SCADENZE DAL 25 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2017

SUL NOSTRO SITO

www.pierlucaeassociati.it

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI INTERESSANTI

NOVITÀ DEL PERIODO

SPLIT PAYMENT: ripubblicati per la seconda volta gli elenchi dei soggetti nei cui confronti va applicato lo split payment

Sono stati ripubblicati gli elenchi definitivi delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni centrali e locali soggette alla disciplina dello *split payment*. Alla luce delle ulteriori segnalazioni pervenute successivamente alla pubblicazione del 4 agosto 2017, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi aggiornati delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime e delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime.

START UP: autorizzati dalla Commissione europea gli incrementi degli investimenti agevolabili

A seguito della autorizzazione degli incentivi fiscali a favore di chi investe nelle *start up* innovative da parte della Commissione europea (decisione pubblicata lo scorso 18 settembre 2017), si attende ora l'aggiornamento in ambito nazionale del decreto 25 febbraio 2016. Gli incentivi, volti a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore tecnologico, sono destinati sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che decidono di investire nel capitale delle *start up* innovative. Per le persone fisiche è prevista una detrazione dall'Irpef lorda pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle *start up* innovative, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (fino al 31 dicembre 2016 la detrazione era pari al 19% della somma investita). Le persone giuridiche, invece, possono beneficiare di una deduzione dalla base imponibile pari al 30% dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (fino al 31 dicembre 2016 la deduzione era pari al 20% della somma investita). Gli incentivi sono usufruibili sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e di altre società che investono prevalentemente in tali società.

APPROFONDIMENTI

Cumulabile il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere con il super - ammortamento

Il D.L. 83/2014 ha introdotto a favore del settore alberghiero due agevolazioni fiscali rappresentate da crediti di imposta determinati a fronte del sostenimento di specifiche spese negli esercizi 2014, 2015 e 2016.

Le spese agevolabili dovevano riguardare:

- la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture alberghiere;
- la digitalizzazione delle strutture ricettive.

In particolare con riferimento alle spese per riqualificazione è stato riconosciuto alle strutture alberghiere, individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), D.M. 7 maggio 2015 ed esistenti alla data del 1° gennaio 2012, un credito di imposta nella misura del 30% delle spese sostenute nel triennio citato fino a un massimo di 200.000 euro.

Con la Legge di Stabilità per l'anno 2017 il predetto credito d'imposta è stato prolungato per gli anni 2017 e 2018, nella misura del 65% delle spese sostenute a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili ed elettrodomestici.

Il citato Decreto Ministeriale, dopo aver delimitato l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, precisa quali interventi rientrano tra quelli di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica ammissibili, disponendo altresì all'articolo 3, comma 3, l'alternatività e la non cumulabilità della misura in commento con altre agevolazioni di natura fiscale.

In merito è stato posto all'Agenzia delle entrate il quesito circa la cumulabilità della agevolazione per la riqualificazione delle strutture alberghiere con il super ammortamento.

Con **risoluzione n. 118 del 15 settembre 2017** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la regola generale che prevede la non cumulabilità della agevolazione in commento con altre, non trova applicazione nel caso di super ammortamento in quanto tale ultima misura, oltre a essere stata introdotta successivamente all'adozione del decreto interministeriale 7 maggio 2015 - ragion per cui non avrebbe potuto rientrare tra quelle agevolazioni fiscali che hanno ispirato l'inserimento del divieto di cumulo - persegue finalità del tutto diverse rispetto a quelle sottese al credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.

Da quanto detto sopra, pertanto, il credito per la riqualificazione delle strutture alberghiere deve ritenersi cumulabile con la disciplina del super-ammortamento ovvero con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall'articolo 1, commi da 91 a 94, L. 208/2015.

Indicatori sintetici di affidabilità fiscale applicabili dal periodo d'imposta 2017

Con il **provvedimento direttoriale n. 191552 del 22 settembre** scorso l'Agenzia delle entrate ha individuato le attività economiche per le quali dovranno essere approvati gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale applicabili già a partire dal periodo d'imposta 2017.

Si dovrà tuttavia attendere un successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per verificare specifiche tecniche e note metodologiche dei predetti indicatori.

Il citato provvedimento viene emanato in applicazione del comma 2 dell'articolo 9-*bis* del D.L. 50/2017, convertito nella L. 96/2017, che prevede che con *"provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione"*. È, tuttavia, sempre il comma 2 del citato articolo 9-*bis* a prevedere che:

"per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di individuazione degli indici di affidabilità da realizzare per il 2017 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017".

Essendo l'entrata in vigore della L. 96/2017 avvenuta in data 23 giugno 2016, ecco che il provvedimento direttoriale del 22 settembre risulta emanato nel rispetto delle previsioni normative.

Il fatto che i primi ISA coinvolgono per ora solo 70 attività economiche (per un totale di 1,4 milioni di contribuenti), significa che per le restanti categorie economiche troveranno, in relazione al periodo d'imposta 2017, ancora applicazione sia gli studi di settore sia i parametri. Ciò risulta confermato da quanto previsto nel comma 4 del richiamato art.9-*bis* laddove si afferma che:

*"la disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della Legge 28 dicembre 1995, n.549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427"*.

Le categorie economiche interessate da questa prima fase di applicazione degli ISA sono le seguenti:

- 29 indici per il settore del commercio;
- 17 indici per il settore dei servizi;
- 15 indici per il settore manifatturiero;
- 9 indice per il comparto delle professioni.

Prima di riportare la tabella con tutti i codici delle attività economiche ricompresi nei 70 indicatori di affidabilità fiscale che dovrebbero trovare applicazione a partire da questo periodo d'imposta

2017 (come detto, solo con l'approvazione del relativo D.M. entro il 31 dicembre 2017 gli stessi potranno entrare concretamente in vigore), vediamo di riepilogare in sintesi sia le caratteristiche di questo nuovo strumento di selezione delle posizioni da sottoporre ad accertamento, sia i vantaggi che "l'affidabilità fiscale" riconoscerà ai contribuenti che saranno in linea con questo nuovo strumento.

Gli indicatori di affidabilità fiscale, infatti, verranno diversamente configurati in base all'attività economica esercitata in via prevalente dal contribuente e verranno elaborati sulla base di una nuova metodologia statistico-economica che prenderà in considerazione:

- gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi);
- il valore aggiunto e il reddito d'impresa;
- un modello di regressione basato su dati relativi a un più ampio arco temporale (8 anni anziché 1) con maggiori informazioni e stime più efficienti;
- un modello di stima che coglierà l'andamento ciclico (attuale) senza la necessità di predisporre *ex-post* specifici correttivi congiunturali;
- una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che consentirà la riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e un'assegnazione più robusta al *cluster*.

Sarà, infine, possibile per il contribuente correggere o migliorare l'eventuale risultato di anomalia "adeguando" i propri ricavi, ma per verificare le modalità operative di questo processo sarà necessario attendere i provvedimenti definitivi e la relativa modulistica.

A coloro che risulteranno "affidabili" (anche per adeguamento) verranno poi riconosciuti i seguenti aspetti premiali:

- esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo;
- applicazione limitata degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito;
- riduzione dei termini per l'accertamento;
- esonero, entro i limiti previsti (50.000 euro relativamente all'Iva e 20.000 euro relativamente a imposte dirette e Irap), dall'obbligo di apporre il visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti fiscali;
- esonero dall'obbligo di apporre il visto di conformità ovvero di prestare garanzia per i rimborsi Iva di importo non superiore a 50.000 euro.

I bonus in vigore per gli interventi sulle singole unità immobiliari

A seguito della pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate della Guida aggiornata al 22 settembre 2017 sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e della Guida aggiornata al 12 settembre 2017 sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, si ritiene utile fornire alla gentile Clientela un quadro di insieme delle detrazioni fruibili per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 su singole unità immobiliari per:

- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- riqualificazione energetica;
- acquisto di mobili o grandi elettrodomestici;
- riduzione del rischio sismico.

Si tenga in primo luogo presente che il cumulo tra le diverse agevolazioni è possibile per spese differenti tra di loro e riportate dunque in diversi documenti di spesa. Pertanto, se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie si può fruire per le medesime spese soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di cumulare le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici con altre agevolazioni territoriali (comunali, regionali, etc.), sono ammesse alla detrazione solo le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, non potendo considerarsi tali quelle coperte da contributi erogati da altri enti. Pertanto, qualora anche le disposizioni che disciplinano il contributo non prevedano specifiche regole di incompatibilità con altri incentivi (tra cui le detrazioni fiscali in questione), le spese sostenute per gli interventi agevolati potranno fruire del contributo e, altresì, per la parte di spesa non coperta da quest’ultimo, della detrazione fiscale.

Si riepilogano, di seguito, in forma di rappresentazione schematica, le principali caratteristiche dei “*bonus*” fruibili in taluni casi dalle sole persone fisiche e in altri anche dalle imprese, in relazione agli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.

Tipologia di intervento	Agevolazione	Note	Modalità di sostenimento della spesa
Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia	<u>Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro</u>	L'agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale. Rientrano tra gli interventi agevolabili anche la realizzazione di autorimesse, l'eliminazione di barriere architettoniche, la prevenzione del rischio di atti illeciti, la cablatura e la riduzione dell'inquinamento acustico, l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, l'adozione di misure antisismiche, la bonifica dell'amianto e la prevenzione di infortuni domestici	Pagamenti con bonifico bancario/postale "parlante" o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Termine per sostenere la spesa con la detrazione del 50% è il 31 dicembre 2017
Riqualificazione energetica, interventi sugli involucri, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	<u>Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo con le seguenti soglie massime: spesa di 153.846 euro per la riqualificazione energetica, spesa di 92.308 euro per gli interventi sugli involucri e l'installazione di pannelli solari e spesa di 46.154 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale</u>	L'agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su unità immobiliari esistenti, compresi quelli strumentali per esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. È necessario acquisire l'asseverazione del tecnico abilitato (o dichiarazione del direttore dei lavori), l'attestato di certificazione energetica, la scheda informativa. È necessario trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori copia dell'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa	Per i privati pagamenti con bonifico bancario/postale "parlante" o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Per le imprese modalità di pagamento libera. Termine per sostenere la spesa con la detrazione del 65% è il 31 dicembre 2017

<p>“Bonus arredi”, cioè acquisto di mobili nuovi o grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore ad A+ (A per i forni)</p>	<p><u>Detrazione Irpef del 50%</u> in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 10.000 euro</p>	<p>Il principale presupposto per fruire del “<i>Bonus arredi</i>” è la realizzazione di un intervento di recupero edilizio (che dia diritto alla detrazione Irpef del 50%) in data successiva al 1° gennaio 2016 ma comunque in data anteriore a quella di acquisto del mobile o grande elettrodomestico nuovi</p>	<p>Pagamento con bonifico, carta di debito o carta di credito. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2017</p>
<p>Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico</p>	<p><u>Detrazione Irpef/Ires del 50%</u> in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro per ciascun anno. <u>Se il rischio sismico è ridotto di 1 classe di rischio, la detrazione diventa del 70%, se è ridotto di 2 classi di rischio la detrazione diventa dell’80%</u></p>	<p>L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale e su quelli utilizzati per attività produttive, con autorizzazione in data successiva al 1° gennaio 2017. Si applica agli edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (si fa riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003)</p>	<p>Pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2021</p>

Nuovo “spesometro” – proroghe e chiarimenti

Proroga per la comunicazione delle fatture

Facendo seguito alle richieste di proroga legate al blocco dei sistemi telematici dell’Agenzia delle entrate che per alcuni giorni ha reso impossibile l’invio dei *files*, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con due proroghe consecutive del termine per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute dai contribuenti:

- la prima proroga è stata disposta con comunicato stampa del 25 settembre (confermato dal provvedimento del 28 settembre 2017), prevedendo la regolarità delle comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017;
- tale proroga non si è però dimostrata sufficiente visto che i sistemi informatici dell’Agenzia hanno generato anche nei primi giorni di ottobre numerosi di problemi nella ricezione dei *files* inviati dai contribuenti. Pertanto, tramite ulteriore comunicato stampa del 4 ottobre, anticipando il contenuto di un apposito decreto, è stata disposta l’ulteriore proroga al **16 ottobre 2017**.

In relazione alle **sanzioni** per inadempimento, si ricorda che:

- in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di **2 euro per ogni fattura**, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
- detta sanzione si riduce del 50% (ossia, 1 euro per ogni fattura), entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Tali sanzioni, come precisato dalla risoluzione n. 104/E/2017, possono essere regolarizzate mediante **ravvedimento operoso**, inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e versando la relativa sanzione ridotta (da 1/9 a 1/5, a seconda del tempo che è trascorso dalla scadenza di invio della comunicazione omessa/errata).

Si ricorda che il ravvedimento è sempre possibile, salva la notifica degli atti di accertamento (che sono elemento ostativo e quindi impediscono la definizione agevolata della sanzione).

Compensazioni e rimborsi dei crediti IVA alla prova del visto di conformità

Con la **risoluzione n. 103 del 28 luglio 2017** l’Agenzia delle entrate ha precisato che il plafond di 5.000 euro previsto per la compensazione libera dei crediti Iva trimestrali va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, la necessità di apporre il visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) con l’attestazione dei requisiti patrimoniali sussiste nei casi di richieste di rimborso di importo superiore a 30.000 euro effettuate per lo stesso periodo di imposta.

In prossimità del prossimo 31 ottobre, termine ultimo di presentazione del modello TR relativo al terzo trimestre 2017, si riepilogano di seguito le regole da seguire per la corretta apposizione del visto di conformità, sia in relazione ai rimborsi che alle compensazioni orizzontali del relativo credito.

La richiesta di compensazione orizzontale del credito Iva del terzo trimestre 2017

L’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale è consentito dopo la presentazione telematica del modello Iva TR dal quale emerge, con le seguenti regole:

Importo	Da quando il credito è utilizzabile
Credito fino a 5.000 euro	Dal giorno di presentazione telematica
Credito superiore a 5.000 euro	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997 ovvero la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito. In caso di invio telematico del modello Iva TR senza l’apposizione del visto di conformità/sottoscrizione organo di controllo i sistemi telematici dell’Agenzia delle entrate scarteranno gli F24 presentati con compensazioni orizzontali di crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro. È possibile presentare un modello Iva TR integrativo munito del visto/sottoscrizione organo di controllo non presente nel primo invio, barrando la casella “modifica istanza precedente”.

Il limite di 5.000 euro va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali richiesti in compensazione orizzontale in tutto l’anno (quindi, sommando gli importi chiesti in compensazione anche nei due trimestri precedenti).

Per quanto riguarda la correlazione tra i crediti Iva trimestrali e il credito Iva derivante dalla dichiarazione Iva annuale l’Agenzia delle entrate (circolare n. 16/2011) ha chiarito che il credito Iva

derivante da dichiarazione Iva annuale e i crediti Iva derivanti dai modello Iva TR relativi allo stesso anno non interferiscono tra di loro: al raggiungimento della soglia riferita al credito Iva annuale non concorrono le eventuali compensazioni orizzontali di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno.

Per quanto riguarda l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva derivante dalla presentazione della dichiarazione Iva 2018, l'utilizzo fino alla soglia di 5.000 euro è consentito già dal 1° gennaio 2018, mentre l'utilizzo per importi superiori a 5.000 euro può essere effettuato solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione Iva 2018, con l'obbligo di apposizione del visto di conformità/sottoscrizione organo di controllo. Si ricorda, in questa sede, che il prossimo modello di dichiarazione Iva 2018 relativo all'anno d'imposta 2017 dovrà essere presentato entro il nuovo termine del 30 aprile 2018.

La richiesta di rimborso del credito Iva del terzo trimestre 2017

Il rimborso del credito Iva trimestrale avviene mediante la presentazione telematica del modello Iva TR dal quale emerge, con le seguenti regole:

Importo	Modalità di richiesta
Credito fino a 30.000 euro	Rimborsabile senza altri adempimenti e senza garanzia
Credito superiore a 30.000 euro	Al fine di evitare la produzione della garanzia, l'Istanza trimestrale deve contenere visto di conformità o sottoscrizione organo di controllo e una attestazione di determinati requisiti patrimoniali. L'obbligo di presentare la garanzia sussiste solo in specifiche situazioni di "rischio" individuate dal Legislatore.

Per il rimborso di crediti Iva eccedenti l'importo di 30.000 euro il contribuente (che non rientra in una delle situazioni di "rischio") può evitare di presentare apposita garanzia se:

- fa apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione dell'organo di controllo alternativa);
- attesta, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere nell'apposito quadro TD, l'esistenza di determinati requisiti patrimoniali (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate).

L'Agenzia delle entrate ha affermato (circolare n. 32/2014) che il limite di 30.000 euro va calcolato tenendo conto di tutti i crediti trimestrali richiesti a rimborso (quindi, con riferimento al TR del terzo trimestre 2017, occorre sommare gli importi chiesti a rimborso anche nei due trimestri precedenti e verificare, al fine dell'apposizione del visto di conformità/sottoscrizione organo di controllo, che la somma dei rimborsi richiesti riferiti al periodo di imposta 2017 sia superiore a 30.000 euro).

In relazione alla successiva richiesta di rimborso da effettuare in dichiarazione annuale va poi tenuto presente che, contrariamente a quanto accade per le compensazioni orizzontali, l'eventuale richiesta di rimborso Iva presentata in sede di dichiarazione Iva 2018 deve soggiacere anch'essa alla verifica del limite dei 30.000 euro, considerando quindi anche gli eventuali crediti Iva chiesti a rimborso nei primi 3 trimestri del 2017.

Modifiche agli intrastat

In data 25 settembre 2017 è stato pubblicato il provvedimento 194409, congiunto tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il quale sono state apportate alcune semplificazioni alle modalità di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. "Intrastat").

La Legge di Stabilità 2017 (L. 244/16), modificando l'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, aveva introdotto alcune misure di semplificazione, finalizzate a:

- ridurre la platea dei soggetti interessati;
- ridurre il numero di informazioni richieste.

La concreta attuazione di tali semplificazioni è stata rimandata, appunto, ad uno specifico provvedimento, il quale doveva provvedere all'effettiva individuazione degli alleggerimenti burocratici.

Le semplificazioni

Il provvedimento interviene disponendo quanto segue:

- abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
- valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi (punti 1.1 e 2.1. del provvedimento).
- mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263).
- innalzamento della soglia "statistica" per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
- semplificazione della compilazione del campo "Codice Servizio", ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall'introduzione di un "motore di ricerca" e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori.

Nel provvedimento, in particolare, si osserva che:

- il complesso degli interventi relativi agli Intrastat sugli acquisti di beni e servizi determina una sensibile riduzione del numero dei contribuenti coinvolti dall'obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi;
- le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti "trimestrali", per i quali è stato eliminato l'obbligo di presentazione degli Intrastat, sono ricavate dalla comunicazione dati fattura (il cosiddetto "spesometro", che per il 2017 è semestrale, ma che dal 2018 dovrebbe divenire trimestrale), ai sensi del D.L. 193/16 o del D.Lgs. 127/15.

Restano fermo l'obbligo di invio

- degli Intrastat "mensili" relativi agli acquisti e alle cessioni di beni e servizi, nonché
- degli Intrastat "trimestrali" relativi alle cessioni di beni e servizi, con la stessa frequenza e tempestività oggi prevista.

Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).

Decorrenza

le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di **riferimento decorrente dal 1° gennaio 2018**.

Pertanto, gli intrastat relativi al 2017, anche quelli ancora da presentare alla data di pubblicazione del provvedimento, dovranno seguire le regole precedenti.

La disciplina IVA/registro nella cessione dei fabbricati strumentali

Superata da qualche giorno la scadenza del termine ultimo (30 settembre 2017) che ha consentito agli imprenditori di cedere, assegnare o estromettere dalla sfera imprenditoriale taluni immobili, le imprese che in futuro intenderanno cedere, ma anche acquistare, beni immobili strumentali dovranno confrontarsi (salvo proroghe, peraltro annunciate, delle agevolazioni vigenti in questi ultimi due anni) con la disciplina prevista a regime dall'ordinamento tributario.

Soprattutto con riferimento al comparto delle imposte indirette (principalmente l'Iva, ma anche imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali) si potrà osservare che anche l'ordinaria disciplina applicabile ai trasferimenti di fabbricati strumentali presenta in taluni casi un trattamento di favore.

Vediamo, quindi, di ricordare quali sono le regole attualmente in vigore che disciplinano la cessione di fabbricati strumentali sotto il profilo Iva/registro e delle altre imposte indirette secondarie.

Il trattamento ai fini Iva

L'ultimo intervento normativo che in ordine di tempo ha modificato la disciplina Iva delle cessioni immobiliari è giunto con il Decreto Legge 83/2012, poi commentato dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 22/E/2013.

Con riferimento alla cessione di fabbricati strumentali le linee guida introdotte dal Legislatore con le citate modifiche normative sono così riassumibili:

- il regime di esenzione si pone, in generale, quale regime "naturale" applicabile alle operazioni in commento;
- per tutti i soggetti passivi ai fini Iva è sempre possibile "sfuggire" al naturale regime di esenzione mediante opzione per l'imponibilità Iva da esercitarsi in atto a cura del cedente.

Opzione possibile anche nel contratto preliminare

- Con la citata circolare n. 22/E/2013 l'Agenzia delle entrate ha chiarito il concetto espresso nell'articolo 10, primo comma, punto 8-ter, del D.P.R. 633/1972 laddove richiede che l'opzione per l'imponibilità venga espressa "nel relativo atto", precisando che l'opzione può essere esercitata sia nel contratto di cessione (rogito) con il quale si trasferisce la titolarità del fabbricato, ma stante il generico riferimento contenuto nella norma, sia in sede di contratto preliminare.
- Occorre inoltre tenere presente che la scelta per l'imponibilità eventualmente espressa in sede di preliminare deve ritenersi valida e vincolante anche in relazione al regime Iva applicabile al saldo dovuto alla stipula del contratto definitivo. In altre parole, nel rogito non si può cambiare idea circa il trattamento Iva da conferire all'immobile.

- quando la cessione è imponibile Iva a seguito di opzione, la cessione deve essere effettuata applicando il meccanismo cosiddetto del reverse charge ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a-*bis*), D.P.R. 633/1972 e sarà il cessionario che si occuperà di assolvere l'imposta integrando il documento di acquisto ricevuto dal cedente, avendo cura di applicare l'imposta con l'aliquota prevista per l'operazione posta in essere;
- è prevista una specifica ipotesi di imponibilità per obbligo di legge rappresentata dal caso della cessione effettuata dal costruttore del fabbricato o da colui che vi ha eseguito interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia) entro i 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Relativamente all'ultima previsione sopra richiamata appare importante fornire una definizione di costruttore o di colui che esegue interventi di ristrutturazione e individuare con precisione il termine a partire dal quale i lavori si intendono "ultimati", posto che da tali qualificazioni dipende il trattamento Iva da riservare alle relative cessioni.

Vediamo quindi di precisare alcuni concetti.

<p>Definizione di costruttore o ristrutturatore</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per individuare tali soggetti non si deve aver riguardo necessariamente a quanto indicato nello statuto sociale, bensì al caso concreto, nel senso che l'impresa che costruisce o ristruttura l'immobile è quella che detiene il "titolo" amministrativo (permesso di costruire, DIA, etc.); • per impresa costruttrice deve ritenersi quella che anche occasionalmente realizza la costruzione di immobili per la successiva vendita, a nulla influendo che la materiale esecuzione dei lavori sia eventualmente da essa affidata, in tutto o in parte, ad altre imprese. (Circolare n. 182 del 11 luglio 1996); • possano considerarsi "<i>imprese costruttrici degli stessi</i>", oltre alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, anche quelle che si avvalgono di imprese terze per la esecuzione dei lavori. (Circolare n. 27/E del 4 agosto 2006); • Il regime di imponibilità si rende applicabile anche se le imprese che eseguono interventi di recupero edilizio affidano i lavori a terzi mediante contratto di appalto. (Circolare n. 27/E del 4 agosto 2006).
<p>Concetto di ultimazione (circolare n. 12/E/2007)</p>	<p>Ai fini della decorrenza del quinquennio, l'immobile di civile abitazione si considera "ultimato" a partire dalla data in cui viene reso il cosiddetto "fine lavori" o, anche precedentemente, se prima di tale momento l'immobile viene concesso in uso a terzi con appositi contratti (ad esempio, locazione o comodato).</p>

<p>Interventi di ristrutturazione (circolare n. 12/E/2007)</p>	<p>Con riferimento ai fabbricati in corso di ristrutturazione si precisa che la relativa cessione si deve ritenere imponibile Iva a condizione che i lavori edili siano stati effettivamente realizzati anche se in misura parziale. Non è sufficiente, pertanto, la semplice richiesta delle autorizzazioni amministrative alla esecuzione dell'intervento perché il fabbricato possa considerarsi in fase di ristrutturazione. Se è stato richiesto o rilasciato il permesso a costruire o è stata presentata la denuncia di inizio attività ma non è stato dato inizio al cantiere, il fabbricato interessato non può essere considerato, ai fini fiscali, come un immobile in corso di ristrutturazione.</p>
---	--

Il trattamento ai fini dell'imposta di registro

Quando la cessione di un fabbricato strumentale viene effettuata da un soggetto passivo Iva abbiamo visto in precedenza che l'operazione può a seconda dei casi qualificarsi esente o imponibile (e in quest'ultimo caso, se a seguito di opzione, deve realizzarsi mediante applicazione del meccanismo del *reverse charge*).

In forza del cosiddetto principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro, previsto dall'articolo 40, primo comma, del D.P.R. 131/1986, per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad Iva, l'imposta di registro si applica in misura fissa, anziché proporzionale. Nel caso della cessione in regime di imponibilità, quindi, la cessione sconta certamente l'imposta di registro in misura fissa.

Con particolare riferimento alle operazioni di cessione dei fabbricati strumentali è interessante osservare che anche quando l'operazione si qualifica in esenzione da Iva, resta valido il richiamato principio di alternatività per cui l'imposta di registro rimane anche in questo caso applicata in misura fissa.

La disciplina delle imposte ipotecaria e catastale

L'eccezione sopra descritta, ovvero l'applicazione generalizzata nell'imposta di registro in misura fissa anche nel caso di operazioni di cessione effettuate in regime di esenzione Iva, trova il suo "contrappeso" nella disciplina riguardante l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale.

Le stesse, al contrario, risultano infatti determinate in misura proporzionale, rispettivamente pari al 3% e all'1%, tanto nel caso di operazione effettuata in regime di imponibilità Iva che in regime di esenzione da Iva.

Vediamo, quindi, di riepilogare in forma di rappresentazione schematica la disciplina riguardante le operazioni di cessione di fabbricati strumentali ai fini dell'imposizione indiretta.

Operazione	Cedente	Acquirente	Iva	Registro	Ipo-catastali (*)
Cessione fabbricati strumentali (p.8-ter articolo 10, D.P.R. 633/1972)	imprese costruttrici o ristrutturatrici entro 5 anni (obbligo)	chiunque	22% (10% se ripristino)	€200	3% + 1%
	altri soggetti passivi Iva	chiunque (con opzione Iva del cedente)	22% (10% se ripristino)	€200	3% + 1%
		Chiunque (senza opzione Iva del cedente)	esente	€200	3% + 1%

(*) Misure ridotte alla metà per le cessioni di immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi (la percentuale delle imposte ipotecarie e catastali è così suddivisa = 1,50% + 0,50%)

Le norme che regolano i buoni pasto e la relativa contabilizzazione

I buoni pasto sono un mezzo di pagamento dal valore predeterminato utilizzabili per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari. Con essi il dipendente può accedere agli esercizi pubblici che avranno stipulato apposito accordo con la società emittente il ticket, che a sua volta avrà concluso un contratto con il datore di lavoro, e acquistare il pasto sostitutivo del servizio mensa aziendale.

Aspetti generali e novità legislative

Al fine di garantire la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, il datore di lavoro può ricorrere a diverse strade tra le quali:

- il servizio di mensa aziendale (o interaziendale),
- la fornitura da parte di terzi di pasti pronti,
- le convenzioni con esercizi pubblici, ovvero
- il rilascio di buoni pasto.

In relazione ai buoni pasto è stato recentemente pubblicato in G.U. il **Decreto MEF n. 122/2017** (entrato in vigore lo scorso 9 settembre 2017), con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito in quali esercizi può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa attraverso i buoni pasto, le caratteristiche che questi devono presentare ed il contenuto degli accordi tra società emittente i buoni pasto e gli esercizi convenzionati.

Società che possono emettere i buoni pasto

La normativa prevede che possono emettere buoni pasto solo le società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000 euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.

Caratteristiche del buono pasto

Per identificare le caratteristiche che il buono pasto deve presentare occorre innanzi tutto distinguere il buono cartaceo da quello elettronico.

Il buono pasto cartaceo deve contenere i seguenti dati:

- codice fiscale e ragione sociale del datore di lavoro;
- codice fiscale e ragione sociale della società emittente;
- valore facciale del buono;
- termine temporale di utilizzo;
- spazio riservato all'indicazione di data di utilizzo, firma del titolare, timbro dell'esercizio convenzionato, la seguente dicitura:

“il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.

Circa il buono pasto elettronico le informazioni richieste sono le medesime di cui sopra con la differenza che esse sono contenute e quindi memorizzate direttamente ed elettronicamente nel buono in fase di rilascio o utilizzo dello stesso.

Esercizi presso i quali è possibile utilizzare i buoni pasto

Con la novellata normativa è stato ampliato lo spettro delle attività nelle quali si rende possibile spendere il buono pasto, in particolare le attività sono le seguenti:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- mense aziendali e interaziendali;
- vendita al dettaglio di prodotti alimentari (sia in sede fissa, area pubblica, locali attigui alla produzione);
- vendita al dettaglio o al consumo di prodotti provenienti dal proprio fondo posta in essere da imprenditori agricoli, coltivatori diretti o società agricole (anche esercenti agriturismo o relativi ad attività ittica).

N.B.

Il buono pasto – secondo le attuali e recenti disposizioni - è quindi cumulabile, ma solo nel limite di 8 buoni, può essere speso non solo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ma anche per l’acquisto degli alimenti e senza legami con l’esistenza o meno della pausa pranzo.

Accordi

Come già detto, a monte dell’utilizzo del buono pasto sta la sottoscrizione di apposito accordo tra emittente ed utilizzatrice (datore di lavoro).

Gli accordi devono presentare i seguenti elementi:

- durata del contratto;
- condizioni economiche;
- termine di preavviso per disdetta e rinegoziazione;
- indicazioni in merito alla utilizzabilità del buono pasto, (validità, utilizzo e termini di scadenza);
- indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto dall’esercizio convenzionato alla società emittente;
- indicazione del termine entro il quale la società emittente deve provvedere a pagare l’esercizio convenzionato ed entro il quale questo può esigere il pagamento delle prestazioni effettuate, (mai inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto);

- indicazione di altri eventuali corrispettivi riconosciuti alla società emittente.

Aspetti contabili

Dal punto di vista contabile il datore di lavoro dovrà eseguire alcune registrazioni qui di seguito riepilogate.

All'atto dell'acquisto del buono pasto l'azienda datore di lavoro dovrà rilevare il debito verso la società fornitrice, la contropartita sarà rappresentata da un credito diverso verso la medesima.

Il relativo costo sarà rilevato solo al momento in cui il dipendente "entrerà in possesso" del buono pasto riuscendo in tal modo ad ottemperare alla rilevazione secondo il principio di competenza.

La scrittura contabile da eseguirsi all'atto dell'acquisto sarà la seguente:

Diversi	a	Fornitori
Fornitori per buoni pasto		
Erario c/lva		

Il mastro aperto ai "Fornitori per buoni pasto" rappresenta un credito verso la società che si estinguerà all'atto della consegna del buono al dipendente. La voce andrà iscritta nello stato patrimoniale tra gli altri crediti di attivo circolante in C.5.

Alla consegna dei buoni pasto si dovrà quindi rilevare il costo che, come detto, in questo momento diverrà di competenza; la scrittura contabile sarà:

Buoni pasto ai dipendenti	a	Fornitori per buoni pasto
---------------------------	---	---------------------------

Trattandosi del costo per l'erogazione di un servizio, la voce Buoni pasto ai dipendenti verrà allocata tra i costi per servizi in B7 di conto economico.

Dal canto suo, l'esercizio commerciale che riceverà in pagamento il buono alla somministrazione del pasto dovrà emettere uno scontrino fiscale con la dicitura "corrispettivo non incassato"; poi a fine mese emetterà la fattura nei confronti della società che ha rilasciato il buono pasto.

➔ Il meccanismo del buono pasto prevede l'erogazione di uno sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti e società di gestione dei ticket.

Esempio

Si supponga che un dipendente si rechi presso una tavola calda per consumare un pasto del valore di 9 euro pagando con il buono pasto ricevuto dal proprio datore di lavoro di pari importo e che lo sconto in convenzione tra società di somministrazione pasti e società emittente il buono sia del 5%.

L'ammontare dello sconto sarà pari a euro 0,45 (9 euro x 5%), l'importo del buono scontato sarà pari a 8,55 (euro 9 - 0,45), l'imponibile Iva, considerando una aliquota del 4%, sarà pari a 8,22 (euro 8,55/110*100) da cui un'imposta pari a 0,33 euro.

Nel determinare l'imponibile Iva della fattura, infatti, l'azienda erogatrice del pasto dovrà scorporare l'Iva dall'importo già scontato.

A questo punto la rilevazione contabile dell'operazione da parte della tavola calda potrà avvenire in diversi modi.

L'esercente potrà rilevare il ricavo all'atto dell'emissione dello scontrino, in tale circostanza l'Iva dovrà essere rilevata come non esigibile in quanto entrerà nella liquidazione solo al momento dell'emissione della fattura.

La scrittura contabile sarà:

Corrispettivi non riscossi	a	Diversi		9
	a	Ricavi	8,67	
	a	Iva non esigibile	0,33	

Al momento dell'emissione della fattura occorrerà rilevare sia il credito verso la società che ha emesso il ticket sia lo sconto:

Diversi	a	Corrispettivi non riscossi		9
Crediti v/emittente buoni pasto	a		8,55	
Sconti su buoni pasto	a		0,45	

Sarà quindi necessario girocontare l'Iva ora divenuta esigibile al mastro Erario c/iva:

Iva non esigibile	a	Erario c/iva		0,33
-------------------	---	--------------	--	------

Alternativamente si potrà registrare l'operazione interamente all'emissione della fattura, in tal caso la scrittura sarà:

Diversi	a	Diversi		9
Crediti v/emittente buoni pasto			8,55	
Sconti su buoni pasto			0,45	
	a	Ricavi	8,67	
	a	Erario c/iva	0,33	

Qualora la scelta contabile sia di registrare l'intera operazione all'atto dell'emissione della fattura occorrerà tenere a mente il principio di competenza e, se del caso, rilevare a fine anno i ricavi per le operazioni già concluse e non ancora fatturate nel conto fatture da emettere.

Si ricorda che lo scorso anno, in data 15 giugno 2016, è stata diramata dall'Agenzia dell'entrate, la circolare n. 28/E relativa alla detassazione per i premi di produttività. La circolare si occupa anche di definire i casi in cui sarà possibile corrispondere, in sostituzione delle retribuzioni premiali, benefit e welfare.

L'agevolazione, affrontata in dettaglio dall'Agenzia nella citata circolare, è limitata al settore privato e ai lavoratori dipendenti con reddito, relativo all'anno precedente e soggetto a tassazione ordinaria, di importo non superiore a euro 50.000 (al lordo dei premi di produttività detassati e senza conteggiare nel calcolo del limite le prestazioni di welfare erogate dall'azienda in sostituzione al premio nei limiti dell'articolo 51, commi 2 e 3, del Tuir).

Tra i benefit e le misure di welfare che possono sostituire il premio monetario sono citati anche i buoni pasto.

Imposta sul valore aggiunto

In merito all'imposta sul valore aggiunto occorre ricordare che per effetto del contenuto dell'articolo 75, comma 3, L. 413/1991, i buoni pasto sono fatturati dalla società emittente con l'aliquota IVA del 4% quali servizi sostitutivi di mensa aziendale.

Tenuto tuttavia conto delle nuove possibilità di utilizzo di cui si è detto si deve concludere che non può essere determinata a priori una aliquota applicabile ai buoni pasto; ne deriva quindi che, come già accade per i voucher, l'aliquota Iva applicabile risulterà individuabile solo al momento di utilizzo del buono.

Principali scadenze dal 25 ottobre al 15 novembre 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre 2017 al 15 novembre 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Con D.P.C.M. 20 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. 169 del 21 luglio 2017, le imposte derivanti dal modello Redditi con scadenza entro il 31 luglio 2017, con la maggiorazione dello 0,40%, è prorogato al 21 agosto 2017 (essendo il 20 agosto domenica).

Si ricorda inoltre che per effetto della proroga di ferragosto tutti i versamenti scadenti nel periodo 1° agosto 2017 – 20 agosto 2017 possono essere effettuati in data 21 agosto 2017.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze delle imposte sui redditi, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

Dopo la proroga effettuata con il Dpcm del 03.08.2017 è stato necessario aggiornare il piano di rateazione, che si riporta nella seconda tabella.

Infine si segnala che il vecchio calendario delle scadenze può continuare ad essere seguito anche da coloro che, pur rientrando nella proroga, non intendono avvalersene. A chiarirlo è stata l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.69/E del 21.06.2012, in occasione di una passata proroga.

SCADENZE FISSE	
25 ottobre	Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente.
31 ottobre	Modello Redditi 2017 Scade oggi per le persone fisiche, società di persone e società di capitali il termine per la presentazione del modello Redditi 2017 relativo al 2016. Modello Tr Scade oggi il termine per l'invio del modello TR per la richiesta di rimborso o compensazione relativamente all'Iva del terzo trimestre 2017. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per

	<p>l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.010.2017.</p>
<p>15 novembre</p>	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>